

TRIBUNALE UDINE
15 SETTEMBRE 2010

G.U.: ZULIANI
PARTI: S.T. S.R.L.
(avv. Coseano)
A. d. C.

Diffamazione • Quotidiano telematico • Domanda di rettifica ai sensi dell'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 • Estensione interpretativa al giornale on line delle norme in materia di stampa periodica, in base alla definizione di esso quale « prodotto editoriale » operata dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, sulle provvidenze in favore dell'editoria • Esclusione • Portata limitata della estensione • Inapplicabilità della norma sulla rettifica e della relativa tutela cautelare alle pubblicazioni on line

La disciplina sulla rettifica di cui all'art. 8 legge 8 febbraio

1948, n. 47, non può ritenersi applicabile alle pubblicazioni telematiche in forza di una estensione interpretativa della legge 7 marzo 2001 n. 62, che nel disciplinare le provvidenze in favore dell'editoria definisce il giornale telematico quale « prodotto editoriale », dovendo tale estensione ritenersi limitata agli articoli menzionati nella legge stessa (art. 2 « indicazioni obbligatorie sugli stampati » ed art. 5 « registrazione del giornale o periodico »). In mancanza di una espressa previsione legislativa e nell'attuale contesto normativo di riferimento, dovendo ritenersi inapplicabile l'istituto della rettifica al quotidiano telematico, non è ammessa la relativa tutela cautelare, a prescindere dal merito della vicenda.

« **S**.T. S.r.l. » chiede che sia ordinata in via d'urgenza « la pubblicazione della rettifica » da lei inviata il 19/20 maggio 2010 con riferimento ad un articolo apparso il 12 maggio 2010 sul quotidiano telematico « Il Giornale del Friuli.net », registrato al Tribunale di Udine e di cui A.d.C. è proprietario e direttore responsabile.

* Il Tribunale esclude l'estensione della disciplina della stampa alle pubblicazioni telematiche, ipotizzato da taluni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali interpretativi della legge 7 marzo 2001, n. 62, nella quale la nozione di prodotto editoriale è estesa al prodotto realizzato su supporto informatico. Secondo il Tribunale l'estensione operata dalla legge 62/2001, sostanzialmente volta ad erogare e disciplinare le « provvidenze in favore dell'editoria » deve ritenersi limitata agli articoli menzionati nella legge stessa (art. 2 « indicazioni obbligatorie sugli stampati » ed art. 5 « registrazione del giornale o periodico »), dovendo pertanto escludersi, in mancanza di esposte previsioni normative, l'assimilazione del giornale telematico a quello cartaceo quanto all'applicazione integrale ed automatica al primo della disciplina sulla stampa. Nel caso di specie il criterio si estende allo strumento della

rettifica, normativamente previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 per la sola stampa, che non si ritiene pertanto applicabile in via interpretativa al giornale telematico. Il principio della inapplicabilità al periodico telematico della disciplina sulla stampa ha peraltro ottenuto, in termini analoghi, il suggello della Suprema Corte nella recentissima sentenza 1 ottobre 2010 n. 35511 ove si sottolinea l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media e, segnatamente, rispetto alla stampa: in questa *Rivista*, 2010, 895 con nota di C. MELZI D'ERILE: Roma locuta: *la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica*, cui si fa rinvio anche per l'analisi dell'evoluzione interpretativa che ha condotto all'affermazione di tale orientamento e per un'ampia ricognizione dei contrastanti precedenti giurisprudenziali e orientamenti dottrinali.

La ricorrente espone: di avere stipulato con il resistente un contratto di abbonamento per i servizi denominati « *Wi-Fi Link* »; che il 12 maggio 2010, in calce ad una notizia di agenzia riguardante l'acquisto di un'altra società da parte di essa ricorrente, su « *Il Giornale del Friuli.net* » fu pubblicato un breve accenno a pretesi continui disservizi verificatisi nell'esecuzione del contratto di abbonamento in questione, con un implicito commento fortemente negativo sulle capacità e sulla professionalità di « S.T. S.r.l. »; che la richiesta di rettifica trasmessa il 19 e il 20 maggio 2010 fu sì pubblicata, il 22 maggio 2010, ma solo parzialmente e con l'aggiunta di un ulteriore commento critico e di un esplicito consiglio ai lettori di non stipulare contratti con « S.T. S.r.l. »

A. d. C. non si è costituito in giudizio nonostante regolare notificazione del ricorso.

La domanda cautelare presuppone (e dà invero per scontata) l'applicabilità dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 anche a quotidiani o periodici diffusi su *internet*. Tuttavia, tale presupposto in diritto non è condivisibile.

Parte ricorrente fonda la propria tesi (non su una estensione automatica delle norme in materia di stampa periodica ai quotidiani *on line*, ma) sull'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, secondo cui: « 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. (omissis) 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. ».

Da ciò discenderebbe, secondo parte attrice, l'applicabilità al prodotto editoriale diffuso al pubblico via *internet* con periodicità regolare e contraddistinto da una testata anche dell'art. 8 della citata legge n. 47 del 1948.

Tuttavia, è stato osservato in dottrina che la legge n. 62 del 2001 è volta sostanzialmente ad erogare e disciplinare « provvidenze in favore dell'editoria » e che la definizione del « prodotto editoriale » contenuta nell'art. 1 è esplicitamente limitata « ai fini della presente legge ». Si è pertanto concluso che i quotidiani ed i periodici *on line* non sono *obbligati* agli adempimenti di cui agli art. 2 e 5 della legge n. 47 del 1948, ma sono soltanto *onerati* di quegli adempimenti, qualora aspirino ad approfittare delle « provvidenze ». In tal senso si è poi espresso lo stesso legislatore, in sede di « legge comunitaria 2001 » (art. 31, comma 1, lett. a), legge 1° marzo 2002, n. 39) e di sua attuazione delegata (art. 7, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, « Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. »).

Detto ciò, occorre rilevare che, nel caso di specie, parte resistente ha in effetti optato per l'assolvimento dell'onere in questione, essendo « *Il Giornale del Friuli.net* » registrato presso questo Tribunale al n. 9/2009, come evidenziato nella sua testata (v. docc. n. 9 e n. 12 di parte ricorrente).

Si tratta, allora, di stabilire se la scelta dell'editore di avvalersi della possibilità di registrazione (verosimilmente acciocché il giornale sia considerato « prodotto editoriale » e possa usufruire delle relative « provvidenze ») comporti l'applicabilità di tutte le « disposizioni sulla stampa » della legge n. 47 del 1948 e, in particolare, anche dell'art. 8 che disciplina l'obbligo di rettifica.

La risposta non può che essere negativa. Già il sopra riportato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2001 sembra limitare la propria portata estensiva agli articoli ivi esplicitamente menzionati, ovvero sia l'art. 2 (« indicazioni obbligatorie sugli stampati ») e l'art. 5 (registrazione del giornale o periodico). Infatti, il richiamo specifico di due disposizioni non avrebbe ragion d'essere, se la volontà del legislatore fosse stata quella di rendere generalmente applicabile ai « prodotti editoriali » telematici l'intera legge n. 47 del 1948. Del resto, a suo tempo, non si ritenne di potere estendere per via interpretativa l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 47 nemmeno ai telegiornali ed ai giornali radio, per i quali fu invece introdotta la specifica disposizione dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ora abrogata e sostituita da quella, pressoché identica, contenuta nell'art. 32 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Da notare che anche questo articolo inizia, al primo comma, con la previsione che si applicano « Ai telegiornali e ai giornali radio ... le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni », ma poi aggiunge, nei commi successivi, una specifica disciplina del « diritto di chiedere... apposita rettifica ». Se altrettanto non avviene nella legge n. 62 del 2001, si deve ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di non prevedere, per i giornali *on line*, lo specifico strumento della rettifica. È appena il caso di aggiungere che è attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge che prevede una varietà di modifiche all'art. 8 della legge n. 47 del 1948, una delle quali è volta proprio ad estendere il diritto di rettifica ai « giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica » (Camera dei Deputati, atto n. 1415-B: « Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. »).

In tale contesto normativo, non è consentito al giudice estendere in via interpretativa lo strumento della rettifica ad un « mezzo di diffusione » del « diritto di manifestare il proprio pensiero » (art. 21 Cost.) per il quale la legge non lo prevede (e l'argomentazione sistematica induce a ritenere che non sia stata « intenzione del legislatore » prevederlo: v. art. 12 disp. prel. c.c.). Certamente, anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra limiti nella necessità di rispettare gli altrui diritti della personalità ed il giudice può essere chiamato a tutelare questi diritti, anche in via d'urgenza, quando siano minacciati di un pregiudizio imminente e irreparabile. Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto in maniera specifica la tutela di cui all'art. 8 legge n. 47 del 1948, ricordando espressamente che « il giudice non deve accertare la ricorrenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* bensì solo verificare che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 8 della L. n. 47 del 1948 cioè che l'articolo di stampa contestato contenga effettivamente l'attribuzione al soggetto ricorrente di atti, pensieri o affermazioni (o immagini) e che costui le consideri lesive della propria dignità o contrarie a verità, senza che il

giudice debba ... accertare l'effettivo carattere lesivo o contrario a verità dell'articolo impugnato » (v. p. 13 del ricorso). Pertanto, la ritenuta inapplicabilità del più volte citato art. 8 ai giornali ed ai periodici diffusi su *internet* è sufficiente a motivare il rigetto della domanda, a prescindere da qualsiasi valutazione sul merito della vicenda.

Nulla per le spese di lite, in mancanza di costituzione in giudizio della parte non soccombente.

P.Q.M. — Visti gli artt. 669-*sexies*, 669-*octies* e 700 c.p.c.; respinge la domanda, perché infondata.